

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 368 in data 28-01-2026

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-BIS, L. 241/1990. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, RILASCIATA ALLA SOCIETA' HEINEKEN ITALIA S.P.A., DI POLLEIN (AO), CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4445 DEL 26 OTTOBRE 2007 E SUCCESSIVI RINNOVI, INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

In vacanza del Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore del Dipartimento ambiente

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato l'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo all'elenco delle categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13 (indicazione delle attività soggette ad A.I.A.);
- richiamato in particolare l'articolo 29-octies del citato decreto, inerente le modalità di valutazione dei rinnovi autorizzativi e riesami degli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- richiamata la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli

alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013 concernente “Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già’ rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4445 in data 26 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni.;
- richiamati i seguenti provvedimenti dirigenziali intercorsi nel tempo che hanno apportato modifiche non sostanziali al provvedimento di rinnovo di cui al punto precedente:
 - P.D. n. 474 in data 13-02-2014 recante “Rettifica del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013.”;
 - P.D. n. 1719 in data 12-05-2014 recante “Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già’ rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa all’installazione di una nuova torre di raffreddamento, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”;
 - P.D. n. 4319 in data 26-09-2016 recante “Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già’ rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein, con provvedimento dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa all’installazione della nuova linea confezionamento lattine “Futura”, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”;
 - P.D. n. 2208 in data 05-05-2017 recante “Modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già’ rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relative all’installazione di una nuova caldaia in sostituzione della caldaia standard Kessel e al trattamento farine fossili esauste da disidratare, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”;
 - P.D. n. 53 in data 11-01-2018 recante “Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già’ rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa all’installazione della nuova linea confezionamento lattine “Blade”, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”;
 - P.D. n. 4356 in data 09-08-2018 recante “Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già’ rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa all’installazione della nuova linea confezionamento lattine “Blade 2”, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”;
 - P.D. n. 5754 in data 23-10-2018 recante “Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già’ rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein con provvedimento dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa all’installazione di 4 nuovi punti di emissione denominati da N79 a N82 per l’estrazione della CO2, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”;
 - P.D. n. 1823 in data 08-04-2019 recante “Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già’ rilasciata alla Società “Heineken Italia S.p.A.”, di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa all’installazione del nuovo punto di emissione N83 per sfiato CO2 stazione di carico, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.”;
 - P.D. n. 6651 in data 08-11-2019 recante “Rettifica del Provvedimento Dirigenziale n. 2208 in data 5 maggio 2017 concernente: “Modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione

Integrata Ambientale, già' rilasciata alla Società "Heineken Italia S.p.A.", di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relative all'installazione di una nuova caldaia in sostituzione della caldaia standard Kessel, al trattamento farine fossili esauste da disidratare e aggiornamento punti di emissione, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";

- P.D. n. 1327 in data 27-03-2020 recante "Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già' rilasciata alla Società "Heineken Italia S.p.A.", di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa alla sostituzione della cella frigorifera a servizio del ciclo produttivo di stabilimento, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
 - P.D. n. 1237 in data 15-03-2021 recante "Approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già' rilasciata alla Società "Heineken Italia S.p.A.", di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa all'installazione di camino di estrazione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, punto di emissione N89 e agli sfiati della centrale frigorifera di cui ai punti di emissione N90 e N91, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
 - P.D. n. 387 in data 28-01-2022 recante "Aggiornamento delle metodiche analitiche di monitoraggio scarichi idrici dello stabilimento di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale, già' rilasciata alla Società "Heineken Italia S.p.A.", di Pollein, con provvedimento dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
 - P.D. n. 8193 in data 19-12-2022 recante "Approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già' rilasciata alla Società "Heineken Italia S.p.A.", di Pollein, con Provvedimento Dirigenziale n. 4232 in data 16 ottobre 2013, relativa alla revisione dei controlli ed autocontrolli degli scarichi presso il pozzetto P2, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.;
- richiamata l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica presentate dalla Società HEINEKEN Italia S.p.A., con sede in Pollein (AO), Località L'Ile des Lapins, 11, in data 28 ottobre 2024, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale con prott. da n. 7699/TA a n. 7702/TA ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006, per lo stabilimento sito in loc. L'Ile des Lapins, 11, nel Comune di Pollein assoggettato alle disposizioni sopra richiamate per l'esercizio dell'attività IPPC specificata nell'allegato VIII richiamato: codice e ordine attività IPPC 6.4(b) – trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da (...) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
 - preso atto che la Società HEINEKEN Italia S.p.A., ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo entro i termini fissati allegando la documentazione tecnica e descrittiva prevista dalla modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale competente in materia di AIA;
 - dato atto che, come previsto dall'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, con il supporto di ARPA VDA, l'Amministrazione regionale competente in materia di AIA ha provveduto a verificare la completezza della documentazione inviata;
 - richiamata la nota prot. n. 15122 del 27 novembre 2024, acquisita al prot. n. 8481/TA, con la quale ARPA Valle d'Aosta ha trasmesso il parere di competenza riguardante la verifica della completezza documentazione presentata, richiedendo integrazioni;

- richiamata la nota prot. n. 8528/TA del 28 novembre 2024 mediante la quale l'Amministrazione richiedeva al proponente integrazioni documentali e provvedeva alla sospensione per trenta giorni dei termini istruttori;
- richiamate le note acquisite ai ns. prot. n. 9083-9084-9085-9100-9101/TA, con la quale la proponente provvedeva alla presentazione delle integrazioni documentali richieste mediante nota richiamata al punto precedente;
- richiamata la nota prot. n. 9252/TA del 23 dicembre 2024 mediante la quale l'Amministrazione procedeva al riavvio del procedimento istruttorio unitamente alla ridefinizione dei termini;
- richiamate le note seguenti con le quali l'Amministrazione procedente ha provveduto a convocare le riunioni di conferenza dei servizi:
 - o prot. n. 367/TA del 20 gennaio 2025 - prima seduta della conferenza dei servizi in data 18 febbraio 2025;
 - o prot. n. 3660/TA del 14 maggio 2025 - seconda seduta della conferenza dei servizi in data 26 maggio 2025;
 - o prot. n. 5735/TA del 29 luglio 2025 - terza seduta della conferenza dei servizi in data 22 agosto 2025;
 - o prot. n. 6958/TA del 18 settembre 2025 - quarta seduta della conferenza dei servizi in data 10 ottobre 2025;
- richiamate le note seguenti con le quali sono stati inviati, agli enti partecipanti alle riunioni sopra riportate, i verbali delle medesime:
 - o prot. n. 3910/TA del 28 febbraio 2025, con la quale si procedeva all'invio del verbale della prima seduta della conferenza nella quale, oltre a riassumere l'iter amministrativo finora effettuato, si valutano i punti salienti della documentazione inviata anche in riferimento alle integrazioni inviate. ARPA VDA richiede la predisposizione di ulteriori elementi documentali relativi alla verifica di applicazione delle BAT 12, 15 e 20;
 - o prot. n. 4777/TA del 24 giugno 2025, con la quale si procedeva all'invio del verbale della seconda seduta nel corso della quale, proseguendo con le valutazioni relative all'adesione alle BAT di settore, si valutano le integrazioni inviate richiedendo, tra il resto, l'effettuazione di una campagna di misura degli inquinanti allo scarico. La campagna deve essere effettuata nelle modalità previste dalle vigenti BAT 4 e 12;
 - o prot. n. 7357/TA del 7 ottobre 2025, con la quale si procedeva all'invio del verbale della terza seduta della conferenza, nel corso della quale è stata effettuata valutazione positiva della campagna di misura del tenore di inquinanti presso lo scarico, unitamente ai contenuti integrati nel Piano di Monitoraggio e Controllo e al Piano di gestione odori. Si richiede l'invio della planimetria aggiornata di stabilimento con localizzazione dei punti di emissione in atmosfera e una tabella recante il censimento dei medesimi;
 - o prot. n. 7753/TA del 21 ottobre 2025, con la quale si procedeva all'invio del verbale della quarta seduta della conferenza nella quale si è proceduto a visionare e valutare positivamente quanto inviato e definire concluso positivamente l'iter di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento Heineken Italia S.p.A. di Pollein;
- richiamate le integrazioni documentali inviate, mediante le note seguenti, dal proponente a seguito delle richieste formalizzate nel corso delle riunioni di conferenza richiamate:
 - o nota acquisita in data 22 maggio 2025 al prot. n. 3910/TA, con la quale si provvedeva alla trasmissione volontaria di integrazioni tecniche documentali;

- nota acquisita in data 14 luglio 2025 al prot. n. 5289/TA, con la quale si provvedeva alla trasmissione di integrazioni documentali richieste a seguito della seconda seduta della conferenza dei servizi;
 - nota acquisita in data 9 ottobre 2025 al prot. n. 7437/TA, con la quale si provvedeva ad inviare aggiornamento della planimetria relativa ai punti di emissioni fornendone al contempo il censimento;
- dato atto che nell'ambito dell'iter istruttorio è stato verificato il rispetto da parte dell'Azienda alle BAT pertinenti di cui alla Decisione UE 2019-2031 già richiamata;
 - richiamata la nota prot. n. 11312 in data 9 ottobre 2025, acquisita in medesima data al prot. n. 7445/TA, con la quale ARPA Valle d'Aosta ha espresso parere tecnico favorevole condizionato al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento Heineken Italia S.p.A. sito di Pollein;
 - ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all'approvazione del rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con P.D. 4445/2007 e s.m.i., per la gestione dello stabilimento Heineken Italia S.p.A. sito in loc. Ile des Lapins, 11, nel comune di Pollein (AO);
 - preso atto della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità ai fini sia della determinazione della tariffa istruttoria, sia della durata del rinnovo dell'AIA determinata, pertanto, in anni 12 a far data dalla scadenza del precedente provvedimento di rinnovo A.I.A., ovvero dal 16 ottobre 2025, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;
 - preso atto del pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 1878/2017 e s.m.i., con riferimento alla parte 2, lettera D;
 - vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa al riesame con valenza di rinnovo, in base a quanto riportato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-

bis, art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla società HEINEKEN Italia S.p.A., per lo stabilimento sito in Pollein (AO), Località L'Ile des Lapins, 11, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le seguenti attività IPPC, così come individuate all'allegato VIII alla parte seconda del decreto medesimo: codice e ordine attività IPPC: 6.4(b) – trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da (...) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

- 2) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis, art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con P.D. 4445 del 26 ottobre 2007 inerente l'attività IPPC individuata nell'Allegato VIII alla part II del D.Lgs. 152/2006 codice e ordine 6.4(b) – trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da (...) materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale), svolta nello stabilimento sito in Comune di Pollein, Località L'Ile des Lapins, 11, identificato mediante le seguenti coordinate geografiche ETRS89/UTM: lat 45.7285 long 7.3533;
- 3) di stabilire che la capacità produttiva autorizzata presso gli impianti situati nello stabilimento di cui al punto precedente è pari a 1000 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
- 4) di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto di quanto riportato negli allegati al presente provvedimento, secondo quanto indicato all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, di cui ne costituiscono parte integrante:
 - allegato A1: Censimenti e aspetti ambientali
 - allegato A2: Limiti di emissione
 - allegato A3: Prescrizioni impiantistiche e gestionali
 - allegato A4: Piano di monitoraggio e controllo
 - allegato A5: Planimetrie
 - allegato A6: Riepilogo applicazione Decisione UE 2019/2031
- 5) di prescrivere al Gestore di provvedere all'elaborazione di una relazione annuale contenente i risultati dei monitoraggi previsti in allegato 4, entro il 31 marzo di ogni anno inviandone copia all'Amministrazione regionale competente in materia di AIA, al Comune di Pollein, all'ente di controllo e all'ARPA VDA per le valutazioni successive. I dati relativi agli esiti degli autocontrolli devono anche essere riportati in forma tabellare mediante foglio di calcolo condiviso con gli enti di controllo, corredati da relazione tecnica illustrativa e allegando i singoli rapporti di prova delle misure e verifiche effettuate;
- 6) di ricomprendere nell'ambito del presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale anche i punti di emissione non rientranti nelle attività IPPC, i quali sono stati riportati in allegato 1 e individuati nelle planimetrie presenti in allegato 5;
- 7) di stabilire che il Gestore dovrà mantenere costantemente aggiornate le planimetrie presenti in allegato 5 al presente provvedimento, conservandole presso lo stabilimento e rendendole disponibili alle autorità di controllo. La più recente revisione disponibile di ogni planimetria dovrà essere inviata in allegato alla relazione annuale prevista al punto 4) precedente;
- 8) di stabilire che in allegato 6 è riportata verifica dello stato di applicazione delle BAT contenute nella Decisione UE 2019/2031 valutata in sede di conferenza dei servizi per le quali è stata verificata la piena aderenza;
- 9) di stabilire che le attività di verifica e controllo di competenza del Corpo Forestale della Valle d'Aosta così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni, svolte avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA VDA, sono svolte in applicazione del Piano regionale di cui all'art. 29-decies comma 3. Gli oneri relativi alle attività

così effettuate dall'ente di controllo sono a carico del gestore, come previsto dalla DGR n. 1878/2018 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art. 29-decies, c. 4 del d.lgs. 152/2006;

- 10) di stabilire che presso il punto di controllo ispettivo P1 il Gestore deve garantire che l'autorità di controllo possa effettuare un campionamento medio composito nell'arco di 24 ore eseguito con l'ausilio di un campionatore automatico e programmabile reso disponibile dal Gestore medesimo, il quale deve provvederne alla periodica manutenzione e controllo di funzionamento;
- 11) di stabilire che in caso di controlli analitici, l'azienda può richiedere la reportistica di tracciabilità strumentale (advanced report); ogni onere relativo all'ottenimento della reportistica è a carico del gestore;
- 12) di stabilire che ogni condizione diversa dal normale esercizio degli impianti (es. arresti totali e/o parziali non programmati degli impianti di abbattimento degli effluenti inquinanti) deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa all'Autorità competente, all'organo di vigilanza, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta ed al comune di Pollein, relazionando sulle cause e indicando stima dei tempi di ripristino;
- 13) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'art. 242. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- 14) di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare agli allegati al presente provvedimento deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente;
- 15) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006 e del P.D. 1158/2024 e s.m.i., l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, con particolare riferimento a qualsivoglia aumento della produttività ottenuto mediante modifiche strutturali o gestionali. Nel caso in cui le modifiche progettate, a seguito della valutazione dell'Amministrazione competente in materia di AIA, risultino sostanziali, il gestore dovrà inviare all'Autorità una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Nel caso in cui le modifiche comunicate risultino di carattere non sostanziale, queste saranno valutate ai sensi del P.D. 1158/2024 e s.m.i.;
- 16) di stabilire che il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006 ovvero:
 - a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b. con validità di rinnovo quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, ai sensi dell'art. 29-octies c. 9. In tale caso, il gestore deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter del decreto 152/2006. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dal sopra richiamato articolo 29-octies. Fino alla

pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento.

Il riesame è, inoltre, disposto sull'intera installazione o su parti di essa dall'autorità competente anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a. a giudizio dell'autorità competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite., in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d. sviluppi delle norme di qualità ambientali, a seguito dell'emissione di nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali con particolare riferimento al D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora modificati per recepimento di Direttive EU, o regionali lo esigono;

17) di stabilire che il presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata pari a 12 anni a partire dalla data di scadenza del precedente documento di rinnovo, ovvero a partire dal 16 ottobre 2025;

18) di stabilire che, ai sensi del Titolo III-bis, della parte II, articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle norme settoriali;

19) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dagli articoli 29-decies e 29-quattordecies del D.Lgs. 152/2006;

20) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;

21) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato al Proponente, ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento oltre a provvederne la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione regionale, sezione A.I.A.;

22) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL COORDINATORE
- Luca FRANZOSO -

Allegato 1 - Censimenti e aspetti ambientali

A1.1 Emissioni in atmosfera

Nel presente allegato si riporta il censimento dei punti di emissione e dei parametri emissivi dei diversi impianti presenti nello stabilimento. In allegato 5 si riportano le planimetrie riportanti la localizzazione dei punti di emissione. I punti di emissione in atmosfera sono suddivisi sulla base delle attività svolte nello stabilimento:

- trattamento e trasformazione di materie prime vegetali (codice IPPC 6.4b)
- attività ausiliarie non IPPC.

A1.1.1 Punti di emissione soggetti ad autorizzazione

Punto di emissione	Impianto / Fase di processo	Portata (Nm ³ /h) (1)	Altezza da terra (m)	Dimensioni camino (m)	T fumi (°C)	Sostanze inquinanti	Sistema di abbattimento	Durata emissione
E1	Caldaia UNICAL a metano (pot. 9,8 MW)	11.200	13,5	0,90	90	Ossidi di azoto	Nessuno	11 ore/giorno 250 giorni/anno
E2	Caldaia BONO 1 a metano (pot. 9,3 MW)	18.000	17,0	0,75	90	Ossidi di azoto	Nessuno	11 ore/giorno 225 giorni/anno
E8	Impianto macinatura materie prime – mulino	6.000	13,0	0,45	25	Polveri	Filtro a maniche	10 ore/giorno 150 giorni/anno
E9	Impianto macinatura materie prime – mulino	10.000	20,0	0,40	25	Polveri	Filtro a maniche	10 ore/giorno 150 giorni/anno
E45	Impianto farine fossili	2.000	10,0	0,20	25	Polveri	Filtro a maniche	0,5 ore/giorno 100 giorni/anno
E47	Nastri trasportatori materie prime	7.000	3,0	0,40	25	Polveri	Filtro a maniche	16 ore/giorno 150 giorni/anno

(1) Valori riferiti al flusso gassoso secco in condizioni normali (T=273,15 K, P=101,3 kPa)

A1.1.2 Punti di emissione connessi ad attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Dlgs 152/06

Punto di emissione	Impianto / Fase di processo	Tipologia attività Parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006
E7	Area sili materie prime – tramoggia di ricezione materie prime (malto e mais) da autotreni	m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali
E16	Area sili materie prime – silo trebbie	m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali

E36	Cappa cucina mensa	e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie
E37	Camino termoconvettore impianto di riscaldamento magazzino P/V	dd) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW
E48	Area sili materie prime – impianto aspirazione centralizzato	m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali
E49	Laboratorio chimico – preparazione soluzioni acide e basiche – cappa di aspirazione	jj) laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi
N68	Depuratore – locale centrifuga fanghi – estrazione aria locale	p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m ³ /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti
N69	Depuratore – locale servizi igienici e spogliatoio – estrazione aria locale	p) impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p bis)
E70	Depuratore – locale soffianti per ossigenazione vasche – estrazione aria locale	p) impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p bis)
N73	Area servizi tecnici – camino caldaia gasolio	bb) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel
N74	Palazzina direzione – camino caldaia gasolio	bb) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel
N75	Gruppo elettrogeno di emergenza con funzionamento a gasolio – Pompe impianto antincendio	bb) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel

A1.1.3 Censimento punti di emissione non soggetti ad autorizzazione

Punto di emissione	Impianto / Fase di processo	Sostanze inquinanti	Sistema di abbattimento	Altezza da terra (m) -	Dimensioni camino (m)
E5	Centrale termica – sfiato serbatoio raccolta condense	Vapore acqueo	Nessuno	9,7	0,1

E10	Sala cottura – tino saccarificazione	Vapore acqueo	Nessuno	15,3	0,5
E11	Sala cottura – caldaia di miscela	Vapore acqueo	Nessuno	15,3	0,5
E12	Sala cottura – tino filtrazione mosto	Vapore acqueo	Nessuno	14,9	0,6
E13	Sala cottura – polmone mosto prefiltrato n.1	Vapore acqueo	Nessuno	15,3	0,5
E14	Sala cottura – polmone mosto prefiltrato n.2	Vapore acqueo	Nessuno	15,1	0,5
E15	Sala cottura – sfiato tre Whirlpool	Vapore acqueo	Nessuno	15,1	0,2
E17	Serbatoio acqua calda di produzione da 200 mc	Vapore acqueo	Nessuno	13,5	0,25
E19	Cantina 9 – sfiato serbatoio acqua clorata	Vapori di cloro	Nessuno	4,5	0,2
E22	Cantina 8 di fermentazione – sfiato CO ₂ fermentatori	Anidride carbonica	Nessuno	n.d.	n.d.
E32	Area deposito materiali confezionamento – estrattori aria	Aria ambiente	Nessuno	6,0	N°4 x 0,6
E33	Area confezionamento nuova linea produzione barattoli – estrazione aria	Aria ambiente	Nessuno	6,0	N°7 x 0,8
E38	Magazzino P/V Estrazione aria e fumi automezzi	Aria ambiente e gas di scarico automezzi	Nessuno	11,0	n.d.
E39	Magazzino P/V Estrazione aria e fumi di combustione automezzi	Aria ambiente e gas di scarico automezzi	Nessuno	11,0	n.d.
E40	Magazzino P/V Estrazione aria e fumi di combustione automezzi	Aria ambiente e gas di scarico automezzi	Nessuno	11,0	n.d.
E41	Magazzino P/V Estrazione aria e fumi di combustione automezzi	Aria ambiente e gas di scarico automezzi	Nessuno	11,0	n.d.
E42	Magazzino P/V Estrazione aria e fumi di combustione automezzi	Aria ambiente e gas di scarico automezzi	Nessuno	11,0	n.d.
E43	Magazzino P/V Estrazione aria e fumi di combustione automezzi	Aria ambiente e gas di scarico automezzi	Nessuno	11,0	n.d.
E44	Locale deposito carrelli estrazione aria	Aria ambiente	Nessuno	5,0	0,25x0,30
E46	Locale deposito acidi - estrazione aria ambiente	Aria ambiente	Nessuno	n.d.	n.d.
N50	Linea confezionamento lattine	Anidride carbonica	Nessuno	11,6	0,20
N51	Locale deposito carrelli - estrattore aria	Aria ambiente	Nessuno	14,5	0,35
N52	Cantina 9 - sfiato CO ₂ fermentatori	Anidride carbonica	Nessuno	n.d.	n.d.

N53	Centrale frigorifera - sfiato valvole di sicurezza compressori e evaporatori	Ammoniaca	Nessuno	n.d.	n.d.
N54	Cantina di fermentazione - serbatoi orizzontali - sfiati CO ₂ fermentatori	Anidride carbonica	Nessuno	13,0	N° 4 x 0,1
N55	Locale servomezzi guardia idraulica per la sovrappressione della CO ₂	Anidride carbonica	Nessuno	n.d.	n.d.
N56	Serbatoio di stoccaggio CO ₂ liquida -sfiato valvole di sicurezza	Anidride carbonica	Nessuno	11,0	0,15
N57	Centrale termica - caldaia n.2 per la produzione di vapore - sfiati valvole di sicurezza	Vapore acqueo	Nessuno	12,3	0,1
N58	Centrale termica - caldaia n.3 per la produzione di vapore - sfiati valvole di sicurezza	Vapore acqueo	Nessuno	11,3	0,75
N59	Centrale termica - caldaia n.1 per la produzione di vapore - sfiati valvole di sicurezza	Vapore acqueo	Nessuno	11,3	0,75
N60	Locale stoccaggio CO ₂ – Skid per liquefazione	Anidride carbonica	Nessuno	11,0	n.d.
N61	Locale stoccaggio CO ₂ - estrattore di emergenza	Anidride carbonica	Nessuno	15,0	0,35
N62	Area esterna zona sud ovest linea barattoli - Ventilatori torre di raffreddamento MITA	Vapore acqueo	Nessuno	6,6	N. 2 x 1,0
N63	Linea Torp confezionamento PET - Forno sleeveratrice	Vapore acqueo	Nessuno	12,5	0,15
N71	Cabina elettrica - estrattori aria	Aria ambiente	Nessuno	4,0	N. 2 x 0,5 x 0,5
N72	Area fabbricazione impianto di decarbonatazione	Aria ambiente	Nessuno	11,0	0,4
N76	Locale compressori CO ₂ – scarico gas rigenerazione essiccatori e purificatori	Anidride carbonica	Nessuno	11,0	n.d.
N77	Linea Blade – Riempitrice	Anidride carbonica	Nessuno	12,0	0,3
N78	Linea Blade – Etichettatrice Sleeve	Vapore acqueo	Nessuno	6,5	0,3
N79	Impianto tanks orizzontali	Anidride carbonica	Nessuno	10,0	0,32
N80	Impianto sala compressori	Anidride carbonica	Nessuno	12,0	0,32
N81	Impianto farine fossili	Anidride carbonica	Nessuno	14,0	0,13
N82	Impianto filtrazione	Anidride carbonica	Nessuno	14,0	0,25

N83	Linea Blade 2 – Riempitrice	Anidride carbonica	Nessuno	12,0	0,07
N84	Linea Blade 2 – Etichettatrice Sleeve	Vapore acqueo	Nessuno	6,5	0,3
N85	Impianto Aldox - BBT	Anidride carbonica	Nessuno	n.d.	n.d.
N86	Torre evaporativa 1 - centrale frigorifera	Vapore acqueo	Nessuno	15,5	5,4 x 2,3
N87	Torre evaporativa 2 - centrale frigorifera	Vapore acqueo	Nessuno	15,5	5,4 x 2,3
N88	Scrubber centrale frigorifera	Aria ambiente	Scrubber	14,0	2,22
N89	Sfiato di sicurezza HCl	Vapori di acido cloridrico	Nessuno	10,0	0,11
N90	Sfiato serbatoio acqua valvole di sicurezza	Vapore acqueo	Nessuno	11,5	0,05
N91	Sfiato serbatoio acqua scrubber	Vapore acqueo	Nessuno	11,5	0,05

A1.2 Acque reflue

A1.2.1 Acque reflue avviate all'impianto di trattamento

Le acque di processo, le acque reflue civili e le acque meteoriche provenienti dal piazzale a ovest dell'impianto di depurazione e delle aree A e B di deposito temporaneo dei rifiuti vengono avviate allo stesso impianto di trattamento che è costituito da:

- vasca di equalizzazione con sistema di rimescolamento*, per convogliare la portata delle acque industriali e alimentarla all'impianto in modo omogeneo
- sollevamento*, per alimentare l'impianto di trattamento
- aerazione-ossidazione*, vasca di volume pari a 5000 m³ dove il carico inquinante disciolto è fatto degradare ad opera di microrganismi attivi in fase aerobica
- chiarificazione*, in vasca del diametro di 16 metri, dove avviene la separazione di acqua trattata e fanghi
- ricircolo fanghi addensati, scarico fanghi di supero*
- ispessimento fanghi di supero*, per ridurre notevolmente il volume dei fanghi di supero
- disidratazione meccanica fanghi di supero*, per ottenere la disidratazione meccanica dei fanghi in uscita (sistema centrifugo).

Le acque di processo sono costituite da:

- acque provenienti dalle linee di confezionamento;
- reflui provenienti dalla sala cottura;
- reflui provenienti dagli impianti "cleaning in place";
- acque provenienti da tutti i servizi di supporto: caldaie, irrigazione, antincendio.

Lo scarico del refluo trattato è continuo, per 24 ore/giorno, 7 giorni alla settimana.

Il punto di misura della portata delle acque di processo è denominato M1 ed è posto in testa all'impianto di depurazione, precisamente a monte della vasca di equalizzazione.

Il punto di campionamento delle acque in uscita dal depuratore è denominato P1.

A1.2.2 Altre acque meteoriche di dilavamento

Le acque meteoriche, ad esclusione di quelle richiamate al paragrafo precedente, vengono captate dalla rete di raccolta dedicata e scaricate in acqua superficiale mediante condotta di scarico proveniente dal sistema di trattamento.

È presente un punto di campionamento di tali acque denominato P2, a monte della miscelazione con le acque in uscita dal sistema di trattamento di cui al punto precedente.

Punto di scarico in acque superficiali

Le acque in uscita dall'impianto di trattamento e le acque meteoriche di dilavamento vengono scaricate in corso d'acqua superficiale (Dora Baltea) mediante un unico punto di scarico (S1).

A1.3 Produzione di rifiuti

I rifiuti prodotti dallo stabilimento sono riportati nella tabella seguente, mentre le relative aree di stoccaggio sono riportate nell'allegato 5.

Codice EER	Descrizione del rifiuto	Impianti / fasi di provenienza	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Destinazione
020304	Luppole scadute non utilizzabile	-	Solido non polverulento	-	Recupero - R3
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione - residui pulizia mulino + farine fossili esauste	Mulino - Filtro	Solido polverulento/non polverulento	Big bag	Recupero - R13 e R3
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Depurazione acque industriali	Fangoso palabile	Cassone metallico da 10 mc	Recupero - R13
080312*	Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose	Confezionamento	Liquido	Big bag	Recupero - R13
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	Manutenzione impianti	Solido non polverulento	Contenitore in polietilene	Recupero - R13
200101	Carta e cartone	Attività varie, compresi uffici	Solido non polverulento	3 cassonetti in polietilene da 0,6 mc	Recupero - R13
200102	Vetro mensa	Mensa	Solido non polverulento	1 cassonetto in polietilene da 0,6 mc	Recupero - R13
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Cucina, mensa	Solido non polverulento	1 cassonetto in polietilene da 0,24 mc	Recupero - R13
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	-	Solido non polverulento	Big Bag	Recupero - R13
200301	Rifiuti urbani non differenziati	Uffici, mensa, attività in generale	Solido non polverulento	3 cassonetti in polietilene e 1 cassone metallico	Recupero - R13
200303	Rifiuti da spazzamento strade	-	Solido non polverulento	Big Bag	Recupero - R13
200307	Rifiuti ingombranti	-	Solido non polverulento	Bancali	Recupero - R13

120112	Cere e grassi esauriti	-	Solido non polverulento	-	Smaltimento - D13
150101	Imballaggi carta e cartone	Confezioname nto e fabbricazione	Solido non polverulento	Imballaggi pressati e reggettati	Recupero - R13
150102	Imballaggi in plastica	Confezioname nto e varie	Solido non polverulento	Imballaggi pressati, big bag e compattatori	Recupero - R12
150103	Imballaggi in legno	Magazzini e varie	Solido non polverulento	Sfuso	Recupero - R12
150104	Imballaggi metallici – lattine pressate	Confezioname nto e fabbricazione	Solido non polverulento	Cassone metallico	Recupero - R13
150106	Imballaggi materiali misti	Fabbricazione e varie	Solido non polverulento	Cassone metallico	Recupero - R13
150107	Imballaggi in vetro	Laboratorio	Solido non polverulento	Contentitore in polietilene	Recupero -R13
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose contaminati da tali sostanze	-	Solido non polverulento	Big bag	Recupero - R3 e R13
150202*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	-	Solido non polverulento	Big bag	Recupero - R13
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	Confezioname nto e fabbricazione	Solido non polverulento	Big bag	Recupero - R13
160214	Apparecchiature fuori uso non pericolose	-	Solido non polverulento	Big bag	Recupero -R13
160303*	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	-	Solido non polverulento	Big bag	Recupero - R12
160504*	Gas in contenitori a pressione contenenti sostanze pericolose	Officina	Solido non polverulento	Big bag	Smaltimento - D15
160505	Bombole azoto	Impianti antincendio	Solido non polverulento	-	Recupero - R13
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	-	Solido non polverulento	Big bag	Recupero -R13
160601*	Batterie al piombo	Manutenzione edifici e impianti	Solido non polverulento	Contentitore polietilene	Recupero - R13
170203	Plastica dura	-	Solido non polverulento	Bancali	Recupero - R13
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	-	Solido non polverulento	-	Smaltimento - D15
170405	Ferro e acciaio	Manutenzione impianti	Solido non polverulento	Sfuso	Recupero - R3

170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	Manutenzioni	Solido non polverulento	Big bag	Recupero - R13
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	Coibentazioni	Solido non polverulento	Big bag	Smaltimento - D13

Allegato 2 – Limiti di emissione

A2.1 Emissioni in atmosfera

Di seguito si riportano i limiti di emissione in atmosfera per gli impianti riportati in allegato A1, par. A1.1.

Punto di emissione	Impianto / Fase di processo	Portata di riferimento (Nm ³ /h) ⁽¹⁾	Parametro	Limiti di emissione	
				Concentrazione (mg/Nm ³) ⁽¹⁾	Flusso di massa (g/h)
E1	Caldaia UNICAL a metano (pot. 9,8 MW)	11.200	Ossidi di azoto	200 (rif. 3% O ₂)	Non previsto
E2	Caldaia BONO 1 a metano (pot. 9,3 MW)	18.000	Ossidi di azoto	200 (rif. 3% O ₂)	Non previsto
E8	Impianto macinatura materie prime – mulino	6.000	Polveri	8	48
E9	Impianto macinatura materie prime – mulino	10.000	Polveri	10	100
E45	Impianto farine fossili	2.000	Polveri	10	20
E47	Nastri trasportatori materie prime	7.000	Polveri	8	56

(1) Valori riferiti al flusso gassoso secco in condizioni normali (T=273,15 K, P=101,3 kPa)

A2.2 Emissioni in acqua

A2.2.1 Punti di verifica dei limiti di emissione

I punti di campionamento dei flussi idrici riportati in allegato 1 sono riportati nella tabella seguente:

Punto di campionamento	Descrizione
P1 – uscita impianto di trattamento	Tubazione di scarico delle acque di processo in uscita dall'impianto di trattamento prima della loro miscelazione con le acque meteoriche di dilavamento.
P2 – pozzetto acque meteoriche	Pozzetto in cui vengono intercettate le acque meteoriche di dilavamento

Il solo punto di campionamento P1 costituisce anche punto di verifica del rispetto dei limiti di emissione definiti nei paragrafi successivi.

A2.2.2. Limiti di portata

Punto di verifica	Portata massima autorizzata
P1 – uscita impianto di trattamento	75 m ³ /h

A2.2.3. Valori limite presso il punto di verifica P1

Sostanza/Parametro	Unità di misura	Valore limite
Temperatura del corso d'acqua ricevente	°C	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a

		valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C
pH	-	5,5-9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	50
BOD5	mg/l	40
COD	mg/l	100
Azoto nitroso	mg/l	0,6
Azoto nitrico	mg/l	20
Azoto ammoniacale	mg/l	15
Azoto totale	mg/l	20
Fosforo totale	mg/l	2
Solfati	mg/l	1000
Cloruri	mg/l	1200
Cloro attivo libero	mg/l	0,2
Tensioattivi totali, come somma di tensioattivi anionici, non ionici e cationici	mg/l	2
Saggio di tossicità acuta	%	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale. ⁽¹⁾

(1) La condizione di campione "non accettabile" non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V del Dlgs 152/06, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

L'impresa deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'autorità competente. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico.

A2.3 Azioni previste in caso di superamento dei limiti di emissione

Nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite alle emissioni in atmosfera o nell'acqua o in caso di anomalie di funzionamento degli impianti di trattamento tali da non permetterne il rispetto, il gestore:

- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, l'autorità competente e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista
- sospende immediatamente le lavorazioni inerenti all'impianto interessato nel caso in cui le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale
- comunica all'autorità competente l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità delle emissioni.

Allegato 3 - Prescrizioni impiantistiche e gestionali

A3.1 Manutenzione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera e in corpo idrico

Il gestore deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera secondo le modalità e la periodicità previste dal costruttore e secondo quanto previsto dalle procedure interne. Le manutenzioni eseguite devono essere riportate in apposito registro tenuto su supporto cartaceo o informatico, a discrezione dell'azienda, con la prescrizione che lo stesso:

- venga debitamente compilato ed aggiornato
- sia tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo
- contenga le seguenti informazioni minime: data di effettuazione intervento; tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario), descrizione sintetica dell'intervento, responsabile dell'esecuzione dell'intervento.

Le registrazioni dovranno essere tenute in conto ed utilizzate per la valutazione dell'idoneità delle tempistiche e degli interventi. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste.

A3.2 Accessibilità dei punti di prelievo delle emissioni in atmosfera

L'impresa deve garantire i seguenti requisiti ai punti di emissione:

- il camino dovrà essere dotato di idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ente di controllo;
- la postazione di prelievo dovrà essere accessibile a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e le misure ed i prelievi a camino dovranno poter essere effettuate in condizione di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli;
- dalla postazione di prelievo dovrà essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

A3.3 Accessibilità dei punti di prelievo delle emissioni in scarico idrico

I punti di campionamento P1 e P2 devono essere mantenuti in buono stato e accessibili in condizioni di sicurezza.

A3.4 Prevenzione dell'emissione di odori

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il Piano di gestione degli odori conducendo una revisione dello stesso con frequenza almeno annuale e comunque a seguito di eventuali variazioni impiantistiche e di processo tali da comportare una modifica delle emissioni odorigene esistenti o l'introduzione di nuove sorgenti odorigene.

Inoltre, il gestore deve provvedere a registrare le singole segnalazioni di molestia olfattiva pervenute compilando l'apposita scheda prevista dal Piano

Al fine di prevenire e contenere emissioni odorigene è necessario che l'azienda adotti tutte le misure impiantistiche e gestionali necessarie a garantire un'efficienza ottimale dell'impianto di trattamento delle acque reflue. In particolare:

- i sistemi di agitazione e di insufflazione di aria della vasca di ossidazione devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza, provvedendo a mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie;
- i tempi di deposito dei fanghi nei cassoni dovranno essere ridotti al minimo indispensabile; in ogni caso non dovranno essere superati i limiti quantitativi e temporali afferenti ai depositi temporanei previsti dalla normativa vigente. Il deposito dei fanghi nei cassoni non dovrà superare i quantitativi previsti dalla normativa vigente.

A3.5 Gestione dei rifiuti – deposito temporaneo

Il gestore deve garantire che le modalità di deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 4.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, che gli eventuali contenitori utilizzati per il deposito posseggano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e che vengano adottate le necessarie cautele a scongiurare l'eventualità che, a seguito di sversamenti o fuoriuscite, i rifiuti possano entrare in contatto con le diverse matrici ambientali.

Allegato 4 – Piano di monitoraggio e controllo

Nell'effettuazione dei monitoraggi previsti al presente allegato, l'Azienda dovrà essere coadiuvata da laboratori incaricati per le analisi che devono essere certificati in base alla norma UNI EN 17025, mentre non necessariamente le singole determinazioni analitiche devono essere certificate Accredia.

A4.1 Emissioni in atmosfera

A4.1.1. Autocontrolli periodici

Punto di emissione	Impianto / Fase di processo	Parametro	Frequenza autocontrollo
E1	Caldaia UNICAL a metano (pot. 9,8 MW)	Ossidi di azoto	Annuale
E2	Caldaia BONO 1 a metano (pot. 9,3 MW)	Ossidi di azoto	Annuale
E8	Impianto macinatura materie prime – mulino	Polveri	Annuale
E9	Impianto macinatura materie prime – mulino	Polveri	Annuale
E45	Impianto farine fossili	Polveri	Annuale
E47	Nastri trasportatori materie prime	Polveri	Annuale

A4.1.2. Modalità di esecuzione degli autocontrolli

Secondo quanto previsto dalla BAT 5 della Decisione (UE) 2019/2031, le misurazioni degli inquinanti devono essere effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni operative normali.

A4.1.3 Metodi di misura

Le metodiche per il monitoraggio delle emissioni dei camini previsti al presente provvedimento siano quelle previste dal P.D. 2362/2023 e s.m.i.. Si specifica che l'Amministrazione provvederà periodicamente ad aggiornare tale provvedimento e che, quindi, l'Azienda dovrà adeguare le metodiche utilizzate a partire dall'anno solare seguente a quello di emanazione del provvedimento di aggiornamento. Nel caso in cui invece uno dei metodi indicati venisse ritirato senza sostituzione, rimangono validi i metodi sopra indicati fino alla ridefinizione, da parte dell'Autorità regionale competente in materia di A.I.A., dei metodi di misura da adottare, ovvero all'aggiornamento del provvedimento di riferimento.

A4.1.4. Modalità di espressione dei risultati

Nei rapporti di prova, per ognuno delle sostanze/parametri analizzati, devono sempre essere indicati:

- il metodo di campionamento e di analisi adottato
- il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di misura adottato
- le tempistiche di campionamento adottate (tempo di inizio e di fine campionamento)
- le condizioni di funzionamento degli impianti da cui originano le emissioni e il carico di processo nel corso dell'esecuzione dei campionamenti/misure.

I risultati analitici devono essere espressi con la stessa unità di misura dei limiti di emissione e con un numero di cifre significative coerente con il LOQ del rispettivo metodo di misura.

Nella determinazione dei valori medi e degli scarti tipo delle misure effettuate, i valori delle singole misure, laddove ottenuti da prelievi di durata differente, devono essere pesati in misura direttamente proporzionale al tempo di prelievo, previo trattamento secondo il criterio "medium bound" dei valori inferiori al LOQ.

A4.1.5. Valutazione di conformità dei risultati

La valutazione di conformità dei risultati delle misure ai valori limite previsti viene condotta arrotondando i valori misurati allo stesso numero di cifre significative dei rispettivi limiti. Per la valutazione della conformità si applica la regola decisionale prevista dal manuale UNICHIM n. 158/1988, in base alla quale:

- il risultato è conforme se l'intervallo di confidenza del valore medio misurato, determinato da detto valore e dal relativo scarto tipo delle misure, non contiene valori superiori al valore limite di emissione
- il risultato è non conforme se l'intervallo di confidenza del valore medio misurato contiene tutti valori superiori al valore limite
- il risultato è incerto se l'intervallo di confidenza del valore medio misurato contiene sia valori maggiori sia valori minori del limite. In tale ultimo caso si deve procedere all'effettuazione di un adeguato ulteriore numero di misure.

A4.1.6. Emissioni odorigene

Il gestore deve riportare nella relazione relativa al Piano di monitoraggio e controllo annuale un quadro riepilogativo delle segnalazioni registrate nell'anno di riferimento secondo le modalità previste dal Piano di gestione degli odori, conducendo anche una valutazione in confronto alle segnalazioni registrate negli anni precedenti.

A4.2. Emissioni in acqua

A4.2.1. Autocontrolli periodici presso il punto di misura P1

Sostanza/Parametro	Unità di misura	Frequenza
Temperatura del corso d'acqua ricevente	°C	Semestrale
pH	-	Semestrale
Solidi sospesi totali	mg/l	Mensile*
BOD5	mg/l	Mensile
COD	mg/l	Mensile*
Azoto nitroso	mg/l	Semestrale
Azoto nitrico	mg/l	Semestrale
Azoto ammoniacale	mg/l	Semestrale
Azoto totale	mg/l	Mensile*
Fosforo totale	mg/l	Mensile*
Solfati	mg/l	Semestrale
Cloruri	mg/l	Mensile
Cloro attivo libero	mg/l	Semestrale
Tensioattivi totali come somma di tensioattivi anionici, non ionici e cationici	mg/l	Semestrale
Tensioattivi anionici	mg/l	Semestrale
Tensioattivi non ionici	mg/l	Semestrale
Tensioattivi cationici	mg/l	Semestrale
Saggio di tossicità acuta	%	Semestrale

** Viene applicata la frequenza minima di monitoraggio prevista dalla nota (4) della BAT 4 in quanto è stata verificata una sufficiente stabilità dei valori allo scarico*

A4.2.2 Metodi di misura

A4.2.2.1 Temperatura del corso d'acqua ricevente

La valutazione della temperatura sul corso d'acqua (differenza Δt tra monte e valle punto di scarico), deve essere condotta secondo le modalità previste dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte 3 del D. lgs. 152/06.

A4.2.2.2 Sostanze inquinanti – modalità di campionamento

I campionamenti devono essere effettuati prelevando, sul punto di verifica, un campione medio composito nell'arco di 24 ore.

A4.2.2.3 Sostanze inquinanti – metodiche analitiche

L'Amministrazione provvederà ad emettere apposito provvedimento di definizione delle metodiche da adottare per i monitoraggi di tutti gli inquinanti per i quali il presente provvedimento di rinnovo prevede un limite all'emissione; tale atto sarà periodicamente aggiornato e, quindi, l'Azienda dovrà adeguare le metodiche utilizzate obbligatoriamente a partire dall'anno solare seguente a quello di emanazione dell'aggiornamento.

Fino all'emanazione di detto provvedimento, in conformità a quanto previsto dalle conclusioni sulle BAT (Decisione UE Decisione UE 2031/2019), devono essere utilizzati i metodi indicati nella tabella seguente, limitatamente alle sostanze inquinanti e ai parametri in essa riportati.

Sostanza/Parametro	Metodo
Azoto totale	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, EN ISO 11905- 1)
Fosforo totale	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 11885)
Solidi sospesi totali	EN 872
BOD	EN 1899-1
Cloruri	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)

Per quanto riguarda tutte le sostanze/parametri oggetto di imposizione di limite e monitoraggio conseguente e non indicati nella tabella di cui sopra, devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora le norme EN non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

A4.2.3 Modalità di espressione dei risultati

Nei rapporti di prova, per ognuno delle sostanze/parametri analizzati, devono sempre essere indicati:

- il metodo di campionamento e di analisi adottato
- il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi adottato
- le tempistiche di campionamento adottate (tempo di inizio e di fine campionamento).

I limiti di quantificazione dei metodi di analisi adottati devono risultare pari o inferiori al 50% dei rispettivi valori limite previsti.

I risultati analitici devono essere espressi con la stessa unità di misura dei limiti di emissione e con un numero di cifre significative coerente con il LOQ del rispettivo metodo di misura.

Nel caso di verifica del rispetto di limiti cumulativi relativi alla sommatoria di più parametri, nella comunicazione dei risultati devono essere esplicitati anche i valori dei singoli parametri misurati.

Nella determinazione dei valori analitici derivanti da sommatorie, i valori che risultano inferiori ai LOQ dei rispettivi metodi devono essere trattati secondo il criterio “medium bound”, ovvero le sostanze rilevate in concentrazione inferiore al limite di quantificazione (LOQ) devono essere riportate nel calcolo della sommatoria pari alla metà del LOQ.

A4.2.4 Valutazione di conformità dei risultati

La valutazione di conformità dei risultati delle misure ai valori limite previsti viene condotta arrotondando i valori misurati allo stesso numero di cifre significative dei rispettivi limiti. Per la valutazione della conformità si applica la regola decisionale n. 3 (approccio “accettazione semplice”) prevista dalle LLGG SNPA 34/2021, in base alla quale:

- il risultato è conforme se il valore misurato è inferiore al valore limite di emissione
- il risultato è non conforme se il valore misurato è superiore al valore limite di emissione.

A4.3 Produzione e caratterizzazione rifiuti

Nella relazione annuale relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere forniti i quantitativi di tutti i rifiuti prodotti nell’anno.

Per i soli rifiuti di cui al codice EER 020705 (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti), deve essere fornita anche la caratterizzazione effettuata in base a quanto richiesto dalla normativa vigente e/o dai gestori degli impianti a cui i rifiuti verranno destinati.

A4.4 Suolo e acque sotterranee

A4.4.1 Prove di tenuta dei serbatoi e delle condotte interrate

Attività di controllo	Frequenza	Informazioni da riportare
Prova di tenuta per ciascun serbatoio in uso	Annuale	Esito della verifica con indicazione esplicita di eventuali problematiche riscontrate e delle eventuali azioni di ripristino condotte.
Prova di tenuta delle condotte interrate collegate a ciascun serbatoio in uso	Biennale	Esito della verifica con indicazione esplicita di eventuali problematiche riscontrate e delle eventuali azioni di ripristino condotte.

A4.4.2 Verifica di integrità aree di stoccaggio prodotti chimici

Area di stoccaggio	Frequenza	Informazioni da riportare nel report di verifica
Serbatoio acido cloridrico	Semestrale	Esito della verifica dell’integrità della struttura di contenimento, dello stato del/i contenitore/i e dell’assenza di perdite dalle componenti accessorie (pompe, valvole e tubazioni)
Postazione BIG acidi e detergenti		
Postazioni prodotti chimici nelle aree di utilizzo		

A4.4.3 Azioni in caso di eventi di contaminazione

In caso di incidenti significativi che possano aver provocato la contaminazione del suolo, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall’evento) all’autorità competente e procedere alla comunicazione di potenziale contaminazione in base a quanto previsto dall’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, oltreché mettere in atto eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza d’emergenza.

A4.5 Rumore

A4.5.1 Monitoraggio periodico

Il gestore deve effettuare, mediante una Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza biennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 2083 del 2 novembre 2012, prevedendo anche:

- una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti
- l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda.

I risultati di tali monitoraggi devono essere riportati all'interno della relazione annuale a commento dei dati rilevati nell'attuazione del presente Piano di Monitoraggio e Controllo.

La modalità e la durata dei rilievi deve essere definita in correlazione ai cicli produttivi, ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005.

A4.5.2 Monitoraggio a seguito di modifiche impiantistiche

Nel caso di sostanziali modifiche a impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore, il gestore deve effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante una Valutazione di Impatto Acustico. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi.

La modalità e la durata dei rilievi deve essere definita in correlazione ai cicli produttivi, ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005.

A4.5.3 Monitoraggio a seguito di modifiche della classificazione acustica comunale

Il gestore, a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati, dovrà effettuare una valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009.

A4.6 Processo produttivo

Il gestore deve provvedere a fornire i dati indicati negli schemi seguenti. I dati devono essere riportati in formato excel e allegati alla relazione annuale relativa agli esiti del Piano di monitoraggio e controllo.

A4.6.1 Produzione e funzionamento impianti

Aspetto	Rendicontazione	Informazioni da riportare
Tempistiche di funzionamento degli impianti produttivi	giorni/mese	Numero di giorni lavorativi al mese
Produzione di birra	hl/mese	Quantità di birra prodotta al mese
	tonnellate/mese ⁽¹⁾	
	hl/giorno	Quantità di birra prodotta al giorno (valore medio nel corso dell'anno)
	tonnellate/giorno ¹	

(1): Peso specifico medio: 1 hl = 0,101 tonnellate

A4.6.2 Impiego materiali e sostanze

Aspetto	Rendicontazione	Informazioni da riportare
Consumo di materie prime	tonnellate/mese	Malto
		Mais
		Luppolo
		Sciroppo di glucosio

Consumo di materie prime ausiliarie	tonnellate/mese	Acido cloridrico
		Acido fosforico
		Soda caustica 30%
		Cloruro ferrico

A4.6.3 Consumi di energia

Aspetto	Tipo di combustibile	Consumo
Consumo di energia	Metano	Nm3/mese Nm3/anno
	Gasolio per riscaldamento	kg/mese kg/anno
	Energia elettrica	kWh/mese kWh/anno
Consumo di energia specifico (riferito alla quantità di birra prodotta)	Metano	Nm3/hl (valore medio annuale)
	Gasolio per riscaldamento	Kg/hl (valore medio annuale)
	Energia elettrica	kWh/hl (valore medio annuale)

A4.7. Bilancio idrico

A4.7.1. Consumi di acqua

Aspetto	Rendicontazione	Consumo
Consumo di acqua	Quantità di acqua prelevata dal pozzo n. 1 (produzione birra)	m3/mese
	Quantità di acqua prelevata dal pozzo n. 2 (produzione birra)	m3/mese
	Quantità di acqua prelevata dal pozzo n. 3 (acqua potabile e acqua di processo che entra anche in contatto con il prodotto)	m3/mese
	Quantità di acqua prelevata dal pozzo n. 4 (acqua di processo che non entra in contatto con il prodotto)	m3/mese
	Quantità totale di acqua prelevata	m3/anno
Consumo di acqua specifico	Quantità di acqua prelevata per quantità di birra prodotta (valore medio annuale)	hl di acqua / hl di birra

7.2. Acque scaricate

Aspetto	Modalità di valutazione	Informazioni da riportare
Acqua in uscita dal depuratore	Misuratore al punto M1	m3/anno
Acque meteoriche	Valore stimato	m3/anno
Acque scaricate al punto di scarico S1	Valore stimato come somma delle voci precedenti	m3/anno


A4.8. Radioattività


Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. e in particolare gli articoli 130 e 131, che definiscono i criteri per la sorveglianza radiometrica dei lavoratori e gli adempimenti previsti per l'esperto di radioprotezione, si richiede che venga trasmessa con cadenza annuale l'attestazione

della sorveglianza radiometrica periodicamente rilasciata dall'esperto di radioprotezione. Si specifica che il Decreto citato è stato emesso in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.




Allegato 5 - Planimetrie


A5.1 Aree gestione rifiuti






A5.2 Punti di emissione in atmosfera





A5.3 punti di prelievo allo scarico P1 e P2



Allegato 6

Riepilogo attuazione Decisione UE 2019-2031

N.	BAT	STATO DI APPLICAZIONE	MOTIVAZIONE
1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT			
1.1 Sistemi di gestione ambientale			
1	<p>Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un <u>sistema di gestione ambientale</u> avente tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Impegno per attuare un sistema di gestione dell'ambiente efficace; un'analisi che comprenda la determinazione del contesto dell'organizzazione, l'individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l'identificazione delle caratteristiche dell'installazione collegate a possibili rischi per l'ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente; sviluppo di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, incluso garantire il rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili; pianificazione e attuazione delle azioni e delle procedure necessarie (incluse azioni correttive e preventive se necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali; determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie; garanzia della consapevolezza e delle competenze necessarie del personale le cui attività potrebbero influenzare la prestazione ambientale dell'installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione); comunicazione interna ed esterna; promozione del coinvolgimento del personale nelle buone pratiche di gestione ambientale; redazione e aggiornamento di un manuale di gestione e di procedure scritte per controllare le attività con impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti; controllo dei processi e programmazione operativa efficaci; attuazione di adeguati programmi di manutenzione; preparazione alle emergenze e protocolli di intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di emergenza; valutazione, durante la (ri)progettazione di una (nuova) installazione o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e lo smantellamento; 	Applicata	<p>Certificazione ISO 14001:2015</p> <p>Certificazione ISO 45001:2018</p>

	<p>o. attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione</p> <p>p. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;</p> <p>q. verifica periodica indipendente (ove praticabile) esterna e interna, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p> <p>r. valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell'efficacia delle azioni correttive e accertamento dell'esistenza o della possibile comparsa di non conformità simili;</p> <p>s. riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</p> <p>t. seguito e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite.</p> <p>Specificamente per il settore degli alimenti, delle bevande e del latte, la BAT deve inoltre includere nel sistema di gestione ambientale le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 13); 2. un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 15); 3. un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2); 4. un piano di efficienza energetica (cfr. BAT 6a). 		
2	<p>Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e <u>ridurre le emissioni</u>, la BAT consiste <u>nell'istituire, mantenere e riesaminare regolarmente</u> (anche in caso di cambiamenti significativi), nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), <u>un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi</u> che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informazioni sui processi di produzione degli alimenti, delle bevande e del latte. 2. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di acqua (ad esempio flussogrammi e bilanci di massa idrici), e individuazione delle azioni volte a ridurre il consumo di acqua e il volume delle acque reflue (cfr. BAT 7). 3. Informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue. 4. Informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi. 5. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di energia, sulla quantità di materie prime usate e sulla quantità e sulle caratteristiche dei residui prodotti, e individuazione delle azioni volte a migliorare in modo continuo l'efficienza delle risorse (cfr. ad esempio BAT 6 e BAT 10). 6. Identificazione e attuazione di un'appropriata 7. strategia di monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, tenendo in considerazione il consumo di acqua, energia e materie prime. Il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni con una frequenza adeguata. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione). 	Applicata	Sistema di gestione interno basato sul miglioramento e efficientamento continuo di prodotti e processi.

1.2 Monitoraggio			
3	<p>Per quanto riguarda le <u>emissioni nell'acqua identificate come rilevanti</u> nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel <u>monitorare i principali parametri di processo</u> (ad esempio monitoraggio continuo del flusso, del pH e della temperatura delle acque reflue) <u>nei punti fondamentali</u> (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>	Applicata	<p>Sistema di gestione</p> <p>Piano di monitoraggio e controllo già in vigore</p> <p>Rilascio AIA PD 4232 16.10.2013</p>
4	<p><u>Monitorare le emissioni nell'acqua</u> almeno alla frequenza indicata e in conformità con le norme EN oppure le norme ISO nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p> <p>Frequenza e parametri riportati in tabella BAT 4</p> <p>Monitoraggio associato alla BAT 12</p>	Applicata	<p>Sistema di gestione</p> <p>Piano di monitoraggio</p> <p>Rilascio AIA PD 4232 16.10.2013</p> <p>Nel corso dell'iter istruttorio l'Azienda ha verificato con esito positivo l'aderenza alla BAT 4 in associazione alla BAT 12 mediante un monitoraggio specifico alle emissioni allo scarico P1. Nel medesimo contesto, in base alle evidenze ottenute riportate nelle note inviate in data 23/05/2025 e 14/07/2025, si ritiene che le concentrazioni di inquinanti allo scarico siano sufficientemente stabili da definire il monitoraggio periodico con frequenza mensile anziché giornaliera, in base a quanto previsto dalla BAT 4.</p>
5	<p><u>Monitorare le emissioni convogliate in atmosfera alla frequenza indicata</u> e in conformità con le norme EN</p> <p>Frequenza e parametri riportati in tabella BAT 5 per il settore Produzione birra.</p>	Applicata	<p>Sistema di gestione</p> <p>Piano di monitoraggio e Controllo già in vigore</p> <p>Rilascio AIA PD 4232 16.10.2013</p>
1.3 Efficienza energetica			
6	<p>Al fine di <u>aumentare l'efficienza energetica</u> la suddetta BAT consiste nell'utilizzare la BAT 6a e un'opportuna combinazione delle tecniche comuni indicate nella tecnica b sottostante:</p> <p>a. Piano di efficienza energetica</p> <p>b. Utilizzo di tecniche comuni</p> <p>Descrizione dei piani di efficienza e delle tecniche utilizzate in tabella BAT 6.</p> <p>Ulteriori tecniche settoriali volte a migliorare l'efficienza energetica sono illustrate nelle sezioni da 2 a 13.</p>	Applicata	<p>Piano di efficienza energetica fornito e esaminato positivamente in sede di iter istruttorio</p> <p>Diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.Lgs. 102/2014</p>
1.4 Consumo di acqua e scarico delle acque reflue			
7	<p>Al fine di <u>ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue</u>, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 7a e una delle tecniche da b a k indicate di seguito o una loro combinazione:</p> <p>Tecniche comuni</p> <p>a. Riciclaggio e riutilizzo dell'acqua</p> <p>b. Ottimizzazione del flusso d'acqua</p> <p>c. Ottimizzazione di manichette e ugelli per l'acqua</p> <p>d. Separazione dei flussi d'acqua</p> <p>Tecniche relative alle operazioni di pulizia</p>		<p>Processi di lavaggio CIP a ciclo chiuso ottimizzati nei consumi.</p>

	e. Pulitura a secco f. Sistemi di piggaggio per conduttore g. Pulizia ad alta pressione h. Ottimizzazione del dosaggio chimico e dell'impiego di acqua nella pulizia a circuito chiuso (Clean-in-Place, CIP) i. Schiuma a bassa pressione e/o pulizia con gel j. Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni k. Pulizia delle attrezzature il prima possibile Descrizioni, tecniche e applicabilità in tabella BAT 7	Applicata	Pulizia e schiumature a basse pressioni per lavaggio attrezzature.
1.5 Sostanze nocive			
8	Al fine di <u>prevenire o ridurre l'utilizzo di sostanze nocive</u> , ad esempio nelle attività di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: a. Selezione appropriata di prodotti chimici e/o disinfettanti b. Riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la pulizia a circuito chiuso (CIP) c. Pulitura a secco d. Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni Descrizioni tecniche per la selezione dei prodotti chimici il riutilizzo e la progettazione delle aree adibite alle attrezzature in tabella BAT 8.	Applicata	Selezione prodotti chimici non dannosi per l'ambiente. Processi CIP a circuito chiuso con riutilizzo del fluido
9	Al fine di <u>prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale</u> derivanti dalle attività di <u>refrigerazione e congelamento</u> , la BAT consiste nell'utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell'ozono e con un basso potenziale di riscaldamento.	Applicata	Nuova centrale Frigorifera a NH3
1.6 Uso efficiente delle risorse			
10	Al fine di <u>aumentare l'efficienza delle risorse</u> , la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: a. Digestione anaerobica b. Uso dei residui c. Separazione di residui d. Recupero e riutilizzo dei residui della pastorizzazione e. Recupero del fosforo come struvite f. Utilizzo di acque reflue per lo spandimento sul suolo Descrizione delle tecniche e applicabilità riportata in tabella BAT 10 Ulteriori tecniche settoriali volte a ridurre i rifiuti da smaltire sono illustrate nella sezione 3.3 relativa all'applicazione di tecniche di riduzione della produzione rifiuti.	Applicata	Separazione dei fanghi di depurazione tramite centrifugazione per destinarlo a usi energetici. Estrazione del cereale maltato (trebbie) per destinarlo al comparto zootecnico. Pastorizzazione con recupero delle acque.
1.7 Emissioni nell'acqua			
11	Al fine di <u>ridurre le emissioni incontrollate nell'acqua</u> , la BAT consiste nel fornire un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue.	Applicata	Impianto adeguatamente progettato per garantire lo smaltimento delle acque reflue prodotte.
	Al fine di <u>ridurre le emissioni nelle acque</u> , la BAT consiste		

12	<p>nell'utilizzare un'opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito:</p> <p>Trattamento preliminare, primario e generale</p> <p>a. Equalizzazione</p> <p>b. Neutralizzazione</p> <p>c. Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi/oli o vasche di sedimentazione primaria</p> <p>Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)</p> <p>d. Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna aerobica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bioreattore a membrana</p> <p>Rimozione dell'azoto</p> <p>e. Nitrificazione e/o denitrificazione</p> <p>f. Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica dell'ammonio</p> <p>Rimozione e/o recupero del fosforo</p> <p>g. Recupero del fosforo come struvite</p> <p>h. Precipitazione</p> <p>i. Rimozione biologica del fosforo intensificata</p> <p>Rimozione dei solidi</p> <p>j. Coagulazione e flocculazione</p> <p>k. Sedimentazione</p> <p>l. Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)</p> <p>m. Flottazione</p> <p>Descrizione degli inquinanti tipicamente interessati e applicabilità in tabella BAT 12.</p> <p>Descrizione delle tecniche utilizzate in tabella 14.1</p> <p>Livelli per emissioni dirette in corpo idrico ricevente</p> <table><tr><th>Parametro</th><th>BAT - AEL</th></tr><tr><td>COD</td><td>25-100 mg/l</td></tr><tr><td>TSS</td><td>4-50 mg/l</td></tr><tr><td>TN</td><td>2-20 mg/l</td></tr><tr><td>TP</td><td>0,2-2 mg/l</td></tr></table> <p>Per il monitoraggio si veda BAT 4.</p>	Parametro	BAT - AEL	COD	25-100 mg/l	TSS	4-50 mg/l	TN	2-20 mg/l	TP	0,2-2 mg/l	Applicata	<p>Impianto trattamento acque reflue esistente monitorato nelle emissioni come da piano di Monitoraggio AIA e verificato in sede istruttoria, come riportato nella disamina della precedente BAT 4.</p> <p>BAT – AEL verificati e rispettati</p>
Parametro	BAT - AEL												
COD	25-100 mg/l												
TSS	4-50 mg/l												
TN	2-20 mg/l												
TP	0,2-2 mg/l												

1.8 Rumore

13	<p>Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di <u>ridurre le emissioni sonore</u>, la BAT consiste nel <u>predisporre, attuare e riesaminare regolarmente</u>, nell'ambito del <u>sistema di gestione ambientale</u> (cfr. BAT 1), un <u>piano di gestione del rumore</u> che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo contenente azioni e scadenze - Protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore - Protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore, ad esempio in presenza di rimostranze - Programma di riduzione del rumore inteso a identificarne le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. 	Applicata	<p>Analisi e analisi previsionali delle emissioni sonore effettuate periodicamente secondo scadenziario.</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	<p>Al fine di <u>prevenire</u> o, laddove ciò non sia fattibile, <u>ridurre</u> le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici Misure operative Apparecchiature a bassa rumorosità Apparecchiature per il controllo del rumore Abbattimento del rumore <p>Descrizione e applicabilità riportata in tabella BAT 14.</p>	Applicata	<p>Impianti collocati all'interno degli edifici.</p> <p>Abbattimento del rumore</p> <p>Apparecchiature regolarmente mantenute e a bassa rumorosità</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9 Odore

15	<p>Al fine di <u>prevenire</u> o, laddove ciò non sia fattibile, <u>ridurre</u> le emissioni di odori, la BAT consiste nel <u>predisporre, attuare e riesaminare regolarmente</u>, nell'ambito del <u>sistema di gestione ambientale</u> (cfr. BAT 1), un <u>piano di gestione degli odori</u> che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo contenente azioni e scadenze - Protocollo di monitoraggio degli odori. Esso può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori - Protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze - Programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione 	Applicata	<p>Installazione di mixer in vasca di equalizzazione al posto di sistemi aerosol esistenti con conseguente riduzione emissioni.</p> <p>Utilizzo della scheda di segnalazione del disturbo olfattivo per tenere traccia delle rimostranze</p> <p>In sede di istruttoria è stato visionato e valutato positivamente il Piano di gestione odori elaborato dall'Azienda</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DELLA BIRRA

3.1 Efficienza energetica

18	<p>Al fine di <u>aumentare l'efficienza energetica</u>, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e delle tecniche indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ammostatura e temperatura più elevateb. Diminuzione del tasso di evaporazione durante la bollitura del mostoc. Incremento del livello di produzione di birra a densità elevata <p>Descrizione delle tecniche e dell'applicabilità in tabella BAT 18</p> <p><u>Livelli indicativo di prestazione ambientale per il consumo specifico di energia</u></p> <table><tr><th>Unità</th><th>Consumo specifico di energia</th></tr><tr><td>MWh/hl di prodotti</td><td>0,02-0,05</td></tr></table>	Unità	Consumo specifico di energia	MWh/hl di prodotti	0,02-0,05	<p>Applicata</p>	<p>Tabella 5 verificata: consumo medio dal 2014 al 2022 pari a 0,026 MWh/Hl.</p> <p>Ammostatura 60°C.</p> <p>Tasso di evaporazione minimizzato per ridurre perdite di estratto e energetiche.</p>
Unità	Consumo specifico di energia						
MWh/hl di prodotti	0,02-0,05						

3.2 Consumo di acqua e scarico delle acque reflue

	<p>Le tecniche generali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue sono illustrate nella sezione 1.4 delle presenti conclusioni sulle BAT. Il livello indicativo di prestazione ambientale è presentato nella tabella sottostante:</p> <p><u>Livelli indicativo di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche</u></p> <table><tr><th>Unità</th><th>Scarico di acque reflue specifiche (media annua)</th></tr><tr><td>m³/hl di prodotti</td><td>0,15-0,50</td></tr></table>	Unità	Scarico di acque reflue specifiche (media annua)	m ³ /hl di prodotti	0,15-0,50	Applicata	Tabella 6 verificata: valore medio 0,3 m3/hl
Unità	Scarico di acque reflue specifiche (media annua)						
m ³ /hl di prodotti	0,15-0,50						
3.3 Rifiuti							
19	<p>Al fine di <u>ridurre la quantità di rifiuti da smaltire</u>, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito:</p> <p>a. Recupero e (ri)utilizzo del lievito dopo la fermentazione</p> <p>b. Recupero e (ri)utilizzo dei materiali filtranti</p> <p>Descrizione delle tecniche riportata in tabella BAT 19</p>	Applicata	<p>Il lievito viene recuperato e riutilizzato per più cicli variabili in funzione del brand.</p> <p>Anche i materiali filtranti vengono trattati e riutilizzati fino a che mantengono il potere filtrante</p>				
3.4 Emissioni nell'atmosfera							
20	<p>Al fine di <u>ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri</u>, la BAT consiste nell'utilizzare un filtro a maniche o sia un ciclone che un filtro a maniche.</p> <p><u>Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri provenienti dalla gestione e lavorazione di malto e coadiuvanti.</u></p> <p>Per il monitoraggio si veda BAT 5.</p>	Applicata	<p>Presenza di filtri a manica sui camini E8 ed E9.</p> <p>Limiti imposti ai punti di emissione in atmosfera congrui con i BAT-AEL previsti. Monitoraggi ai punti di emissione inseriti nel piano di monitoraggio e controllo.</p>				

LUCA FRANZOSO

BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/01/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO